

La Commissione disciplina la produzione d'idrocarburi con fratturazione idraulica

# Fracking, l'Ue detta le regole

## Emissioni di metano e rischio sismico vigilati speciali

Pagina a cura  
DI VINCENZO DRAGANI

**E**stensione della responsabilità ambientale a tutte le attività coinvolte, divieto di localizzazione dei siti in aree a rischio sismico, utilizzo delle «migliori tecniche disponibili» dall'avvio alla chiusura delle attività, con particolare attenzione alle emissioni di metano in atmosfera e di sostanze inquinanti nelle acque. Questi alcuni dei «principi minimi» che la Commissione europea chiede agli Stati membri di applicare nelle attività di ricerca e produzione d'idrocarburi con fratturazione idraulica ad elevato volume (il cosiddetto «fracking»). Le particolari prescrizioni arrivano con una raccomandazione dell'Esecutivo Ue che effettua anche la puntuale ricognizione delle più generali norme di diritto ambientale già applicabili alle attività in parola (alcune delle quali ancora in attesa di recepimento da parte dell'Italia, come evidenziato nella tabella più sotto riportata).

**La «raccomandazione» dell'Ue.** Con il provvedimento in parola (rubricato come 22 gennaio 2014 e pubblicato sulla *G.U.* dello scorso 8 febbraio (la n. L 39/72) l'Esecutivo comunitario risponde alle sollecitazioni di Parlamento e Consiglio Ue sulla necessità di diversificare l'approvvigionamento energetico dell'Europa ed indirizza agli Stati membri le indicazioni «operative» per coniugare la tecnica di estrazione dei gas (come quello di scisto) dal sottosuolo (meglio nota come «fracking») con le esigenze di tutela ambientale. E lo fa con una raccomandazione, atto di per sé non giuridicamente vincolante ma comunque recante l'invito agli Stati Ue di conformarsi entro lo stretto arco temporale di sei mesi.

**Le prescrizioni generali.** L'Ue ricorda le più generali norme ambientali previste dalla legislazione comunitaria da applicare: l'autorizzazione per prelievi d'acqua ed il divieto di scarico diretto inquinanti in acque sotterranee (ex direttive 2000/60/Ce e 2006/118/Ce); la valutazione di piani e programmi nei settori energia, industria, gestione rifiuti, risorse idriche, trasporti, destinazione dei suoli (ex direttiva 2001/42/Ce); la valutazione di impatto ambientale per progetti di estrazione petrolio e gas naturale a fini commerciali in grandi quantitativi, lo screening per progetti di trivellazioni in profondità e impianti di superficie per estrazione petrolio e gas (ex direttiva 2011/92/Ue); la responsabilità ambientale dei gestori per le attività

### La normativa da applicare

Materia	Norme generali Ue	Corrispondenti norme nazionali
Tutela acque	Direttiva 2000/60/Ce (azione comunitaria in materia di acque)	Dlgs 152/2006
	Direttiva 2006/118/Ce (tutela acque sotterranee)	Dlgs 30/2009 Dlgs 152/2006
Valutazione ambientale	Direttiva 2001/42/Ce (valutazione ambientale strategica)	Dlgs 152/2006
	Direttiva 2011/92/Ue (valutazione impatto ambientale)	In corso di recepimento ex Legge 96/2013 ("Europea bis")
Responsabilità ambientale	Direttiva 2004/35/Ce (prevenzione e riparazione del danno ambientale)	Dlgs 152/2006
Rifiuti	Direttiva 2008/98/Ce (direttiva quadro sui rifiuti)	Dlgs 152/2006
	Direttiva 2006/21/Ce (rifiuti delle industrie estrattive)	Dlgs 117/2008 Dlgs 152/2006
Sostanze chimiche	Regolamento (Ce) n. 1907/2006 (disciplina "Reach")	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provvedimento "self executing"</li> <li>Dgs 133/2009 (sanzioni)</li> </ul>
Emissioni	Direttiva 2010/75/Ue (emissioni industriali)	Legge 96/2013 (delega recepimento)
	Regolamento (UE) n. 525/2013 (monitoraggio emissioni di gas a effetto serra)	Provvedimento "self executing"
	Decisione 406/2009/Ce (riduzione emissioni dei gas a effetto serra)	Provvedimento "self executing"
Controllo incidenti rilevanti	Direttive 96/82/Ce e, dal giugno 2015, direttiva 2012/18/Ue (cd. "Disciplina Seveso")	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttiva 96/82/Ce: Dlgs 334/1999 e Dlgs 238/2005</li> <li>Direttiva 2012/18/Ue: in corso di recepimento ex Legge 96/2013</li> </ul>

### Le «regole integrative» dettate dalla Commissione Ue

Pianificazione strategica	Ricerca e/o produzione solo in zone esenti da rischio sismico, inondazioni, protezione ambientale
Autorizzazione e realizzazione impianti	Condizionate a: caratterizzazione geologica; valutazione globale dei rischi basata su «Bat»; assenza scarico diretto inquinanti in acque sotterranee, danni ad attività limitrofe
Obblighi preliminari per gestori	Determinazione stato ecologico di partenza (qualità acque, aria, presenza metano e «Cov», sismicità, biodiversità, stato delle infrastrutture)
Prescrizioni operative	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uso di «Bat» e buone pratiche industriali</li> <li>Tracciabilità flussi d'acqua e minime emissioni atmosferiche</li> <li>Cattura e riutilizzo dei gas</li> <li>Fratturazione controllata per evitare sismicità indotta</li> <li>Integrità pozzi (preventiva, contestuale e post chiusura)</li> <li>Monitoraggio costante impianti</li> </ul>
Utilizzo sostanze chimiche e gestione rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impiego minimo di sostanze chimiche (preferenze di quelle ad hoc per fluidi da fratturazione)</li> <li>Riduzione al minimo dei rifiuti</li> </ul>
Responsabilità ambientale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione relativa disciplina a tutte le attività</li> <li>Obbligo di garanzia (finanziaria o altro) per gestori</li> </ul>
Controlli pubblici su impianti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preliminari, in corso di operatività e post chiusura</li> <li>Diffusione informazioni al pubblico</li> </ul>

professionali che prevedono prelievi di acqua e gestione rifiuti (ex direttiva 2004/35/Ce); le regole sul riutilizzo dei fluidi che emergono in superficie (ex direttiva 2008/98/Ce); la particolare gestione dei rifiuti superficiali e sotterranei (ex direttiva 2006/21/Ce); il controllo delle sostanze chimiche (ex regolamento n. 1907/2006, c.d. «Reach»); il rispetto degli oneri autorizzatori e gestionali relativi alle emissioni industriali (ex direttiva 2010/75/Ue); il controllo delle emissioni di gas a effetto serra (ex regolamento n. 525/2013 e decisione 406/2009/Ce); la prevenzione degli incidenti rilevanti (ex direttive 96/82/Ce e 2012/18/Ue).

**Le regole integrative.** La Commissione Ue chiede poi agli Stati di apprestare regole ad hoc su cinque punti: pianificazione strategica preliminare; autorizzazione e realizzazione impianti; prescrizioni operative; utilizzo di sostanze chimiche e gestione dei rifiuti; responsabilità ambientale. Innanzitutto, le attività di fratturazione dovranno avvenire solo in zone esenti da rischio sismico, inondazioni, protezione ambientale.

Le relative autorizzazioni dovranno essere rilasciate solo previa caratterizzazione geologica dei siti, valutazione globale dei rischi basata sulle «migliori tecniche disponibili» («Bat»: Best available techniques) e in assenza di scarico diretto degli inquinanti nelle acque sotterranee, perdite in superficie e danno ad attività limitrofe. Oltre al rispetto delle «Bat», i gestori degli impianti dovranno altresì garantire l'impiego delle buone pratiche industriali, tracciabilità di flussi d'acqua e minime emissioni atmosferiche, così come cattura e riutilizzo dei gas (il rilascio di metano in atmosfera sarà ammesso solo per ragioni di sicurezza), fratturazione controllata per evitare sismicità indotta, integrità dei pozzi (preventiva, contestuale e post chiusura), informazioni immediate in caso di incidenti, monitoraggio costante impianti (in particolare sotto il profilo della composizione dei fluidi di fratturazione utilizzati; emissioni nocive). Saranno da ridurre al minimo sia l'utilizzo delle sostanze chimiche che la produzione di rifiuti. La responsabilità ambientale dovrà essere estesa a tutte le attività che si svolgono nell'impianto, unitamente all'obbligo di garanzia (anche finanziaria) per i gestori. A chiudere il cerchio dovranno essere i controlli pubblici: preliminari, in corso di operatività e post chiusura degli impianti. Per verificare lo stato dei luoghi in confronto a quello di partenza.